

# IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano, ha emesso la seguente

## ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56801 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013, vertente

#### TRA

nata in Nigeria (Benin City- Edo State), il , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Migliaccio del Foro di Napoli

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

## Fatto e diritto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso l'11 luglio 2013 e notificato il 15 luglio 2013, con il quale la Commissione Territoriale di Roma le ha negato lo status di rifugiato o di protezione

1

sussidiaria, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La sig.ra ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato che era originaria di Benin City e suo padre aveva voluto sottoporla a "circoncisione" contro il volere di sua madre che, per questo, era stata cacciata di casa; che il 25 luglio 2004 era stata sottoposta a "circoncisione" ed aveva sofferto molto; che la nuova moglie di suo padre la maltrattava e due suoi zii le usavano violenza; che quando un suo zio ed un amico l'avevano violentata minacciandola di picchiarla se lo avesse detto a suo padre, nel luglio 2006 era scappata; che le violenze erano cominciate nel 2004 e proseguite fino a quando non era riuscita a scappare; che aveva proposto in ritardo la domanda di asilo perché non sapeva di tale possibilità; che non poteva tornare perché la sua famiglia l'avrebbe punita e l'avrebbero sottoposta a violenze peggiori.

Le dichiarazioni della ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio attraverso la certificazione medica prodotta: "a livello genitale è presente una mutilazione genitale femminile classificabile come IIIa per gli esiti di una clitoridectomia parziale e cucitura della parte anteriore delle piccole labbra. L'istante appare depressa e dichiara di non percepire l'orgasmo". La stessa presenta, inoltre, "alcune cicatrici a livello degli arti che presentano tutte le stesse caratteristiche di esiti di trauma da corpo contundente."

Il racconto della ricorrente è, inoltre pienamente compatibile con il quadro generale della situazione, descritto da fonti attendibili. Secondo un recente rapporto di Amnesty International le mutilazioni genitali 1/2

femminili (MGF), che comprendono un insieme di pratiche rituali tradizionali connesse a riti d'iniziazione femminile e d'integrazione sociale, e che si sostanziano nella asportazione di parte dei genitali femminili, in Africa sono praticate in almeno 28 paesi, in particolare nella parte centrale del continente. I paesi dove la pratica è maggiormente diffusa, raggiungendo circa il 90% della popolazione femminile, sono: Somalia, Gibuti, Sudan, Etiopia, ma anche alcune regioni e gruppi di popolazione del Kenya, Mali, Mauritania e della Nigeria, paese di origine della ricorrente.

Secondo una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità ogni anno sarebbero circa tre milioni le ragazze e le bambine a rischio, mentre ammonterebbe a 100 - 140 milioni il numero totale di donne e bambine che hanno subito mutilazioni genitali nel mondo. Le MGF sono una pratica estremamente radicata: difese dalla comunità d'origine in nome della tradizione, spesso anche le donne che le subiscono non sono in grado di opporvisi e anzi le appoggiano, per paura dello stigma sociale e dell'emarginazione che colpisce chi non vi si adegua.

Costituiscono quindi una forma di violenza, morale e materiale discriminatoria di genere, legata alla appartenenza al genere femminile. Di recente la questione, come risulta da un report pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri, è stata esaminata da parte della Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha adottato la a Risoluzione sull'"intensificazione degli sforzi sul piano globale per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili".

I dettagli del racconto della ricorrente (ad esempio che la mutilazione viene eseguita senza anestesia mentre la donna viene tenuta ferma e bendata) corrispondono anche a quanto descritto in una nota che nel maggio 2009 è stata diffusa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR- United Nations High Commissioner for

1

Refugees) (attraverso la Sezione Politiche di Protezione e Consulenza Legale della Divisione Servizi di Protezione Internazionale, aveva emesso una "Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile" reperibile all'indirizzo http://www.unher.it/cms/attach/editor/2011-12%20UNHCR%20-

%20FGM\_ITA.pdf): in essa si specifica che la MGF può considerarsi una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione, tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, e si precisa che è possibile che una donna venga sottoposta anche più volte alla stessa pratica, ad esempio prima del matrimonio e dopo il parto. Secondo detta nota la MGF non viene nemmeno vissuta, in sede locale, come una forma di violenza, ma come un adeguamento a valori culturali e religiosi. E' nota la possibilità di reiterazione nel tempo della stessa pratica o di sottoposizione ad una pluralità di pratiche di gravità via via maggiore; dunque, la donna o la ragazza già sottoposta alla pratica prima della sua domanda di asilo, potrebbe legittimamente avere ancora un fondato timore di futura persecuzione. Infine, il fatto che la MGF sia perpetrata per lo più da individui privati non esclude il fondato timore di persecuzione (rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) se le autorità interessate non sono in grado o non intendono proteggere la donna o la ragazza dalla pratica. La pratica di MGF, infatti, spesso è profondamente radicata nelle norme socio-culturali, ed è sostenuta da capi religiosi o tradizionali (oltre che dagli stessi familiari più prossimi della donna) che esercitano potere al livello locale; per tale ragione, le autorità statuali potrebbero non volere o non essere in grado di interferire con tali consuetudini o tradizioni.

Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che sottoporre una donna a MGF costituisce maltrattamento contrario all'art.

}

3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. (CEDU: Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007).

Secondo l'UNHCR l'avere subito o volersi sottrarre a detta pratica costituisce un fondato timore di essere perseguitati, "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", in quanto collegato a ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica religione.

La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società.

La nota dell'UNHCR mette inoltre in evidenza che anche se una donna è riuscita a sottrarsi alla MGF, ovvero si rifiuta di sottoporre a tale pratica le sue figlie, ella corre il rischio concreto, anche se riesce a sfuggire alla mutilazione, di essere considerata, nel paese ove essa è praticata, un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo.

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio di Europa, dopo aver definito nel preambolo la violenza contro le donne come species della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore") come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancisce espressamente, all'articolo 60 rubricato "Richieste di asilo basate sul genere", che le Parti: 1. adottino le misure legislative o di altro tipo

necessarie per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria; 2. accertino un'interpretazione sensibile al genere sia applicabile a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili; 3. adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedura di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alla questione di genere.

Ed ancora. Con la risoluzione del 14.6.2012 (reperibile sul sito http://www.europarl.europa.eu), il Parlamento europeo, dopo aver evidenziato al "Considerando E" che "la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne", ha invitato prioritariamente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad adottare in occasione della 67a sessione una risoluzione che abolisca le mutilazioni genitali femminili a livello mondiale, e secondariamente gli Stati membri a continuare a ratificare gli strumenti internazionali e a dare loro attuazione attraverso legislazioni che proibiscano ogni forma di mutilazione e prevedano sanzioni efficaci per i responsabili.

L'invito del Parlamento europeo, in effetti, è stato poi puntualmente raccolto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, proprio in occasione della 67a sessione, ha adottato all'unanimità una risoluzione che ha messo al bando le MGF: un invito agli Stati ad introdurre nelle legislazioni nazionali leggi che vietino tali pratiche e ad imporne il rispetto.

La rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.

Ne consegue allora che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché ella possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio. (nello stesso senso v. Corte Appello Catania sentenza 27 novembre 2012, Tribunale Cagliari ordinanza 3 aprile 2013).

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

### P.Q.M.

in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

}

riconosce alla sig.ra

nata in Nigeria (Benin

City-Edo State), if

, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e

ss, Del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

Il Giudice

r.to Depositato in Cancelleris

Dott.ssa Gabriella Fatale